



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

DRG. n. 869 del 28/12/2022

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI (REP. ATTI N. 213/CSR DEL 6 DICEMBRE 2017) RECANTE "INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO SANCITO IL 29 OTTOBRE 2009 IN CONFERENZA STATO-REGIONI (REP. ATTI N. 181/CSR) CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2012, RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E ALL'USO DEI BIOCIDII" E INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ REGIONALE E DI CONTROLLO DEI BIOCIDII.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	28/12/2022	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	GUIDO QUINTINO LIRIS	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE

DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI (REP. ATTI N. 213/CSR DEL 6 DICEMBRE 2017) RECANTE "INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO SANCITO IL 29 OTTOBRE 2009 IN CONFERENZA STATO-REGIONI (REP. ATTI N. 181/CSR) CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CUI

OGGETTO: ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2012, RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E ALL'USO DEI BIOCIDI" E INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ REGIONALE E DI CONTROLLO DEI BIOCIDI.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, lettera c) che stabilisce che è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

- il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”;
- il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 Aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in particolare l'Allegato I “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”;
- il Decreto 12.03.2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria";
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 179 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”;

RICHIAMATI

- l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH);
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo

tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP);

-l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 con la quale si è recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07/12/2009;

RITENUTO di procedere al recepimento del suddetto Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, concernente le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato e sul relativo uso, al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale, allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la necessità di individuare a livello regionale quale Autorità competente il Dipartimento Sanità per l'adempimento dei compiti istituzionali delle Regioni e Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 528/2012, precisamente per le competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l'informazione;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998 n. 64 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'ambiente (A.R.T.A.) così come modificata dalla L.R. n. 27 del 14/7/2010;

RITENUTO di individuare quali autorità competenti per i controlli i Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e l'ARTA quale organo di supporto tecnico;

RILEVATO che la presente proposta non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

DATO ATTO CHE:

- il Dirigente del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni specificate in premessa,

Che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1.Di recepire l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, concernente le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato e sul relativo uso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2.Di designare il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo quale autorità competente per le attività di programmazione, coordinamento e indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l'informazione
- 3.Di individuare quali autorità competenti per i controlli e per tutti gli adempimenti di competenza i Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e l'ARTA quale organo di supporto tecnico;
- 4.Di individuare l'ARTA quale organo di supporto tecnico - analitico di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- 5.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

6. Di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Direzioni Generali delle ASL del territorio e ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e all'ARTA;

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Arianna Cutilli
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Arianna Cutilli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
Franco Caracciolo
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: accordo-stato-regioni-biocidi.pdf

Impronta F26DFFC95A626052FF2160CAC083FEFAEC895544E79C34666E8CB91FF87A7394



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE

Data: 30/12/2022 14:24:57
Nr. di serie certificato: 8796036549039026569

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

Data: 30/12/2022 15:14:22
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681